

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

**modifica integrale della "Parte IV: Commissione Edilizia" articoli, 38, 38bis, 39 e 40"**

**TESTO VIGENTE:**

**PARTE IV : COMMISSIONE EDILIZIA**

**Art.38 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

La Commissione Edilizia Comunale è composta da membri di diritto e da membri eletti in numero di cinque dal Consiglio Comunale.

E' membro di diritto il Responsabile del Servizio competente o altro dipendente a ciò delegato, che funge da Presidente.

I membri eletti sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, tra esperti in materia edilizia o urbanistica. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.

Esercita le funzioni di Segretario un dipendente comunale, nominato dal Responsabile del Servizio competente, che cura la redazione di apposito verbale di ogni seduta.

La Commissione Comunale Edilizia dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale e per un periodo massimo di 5 anni.

I componenti sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori, nel rispetto della normativa vigente relativa alla disciplina della proroga degli organi scaduti.

Non possono fare parte della Commissione Edilizia componenti che siano tra loro parenti o affini fino al secondo grado.

Ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, spetta un gettone di presenza per ogni riunione oltre al rimborso delle spese di trasferta. L'entità del gettone è fissata dal Consiglio Comunale.

**Art. 38 bis - SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI**

Ai soli fini di cui alla L.R. 31/10/1994, n. 63, la Commissione Edilizia Comunale, nominata dal Consiglio comunale a' termini del precedente articolo 38, è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.

Il parere della Commissione Edilizia Comunale integrata costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni.

**Art. 39 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

La Commissione Edilizia è tenuta ad esprimere il proprio parere sia sotto il profilo tecnico edilizio,

urbanistico, ambientale, architettonico, igienico sanitario e di conformità alla vigente normativa, sui procedimenti sottoposti al suo esame.

La consultazione della Commissione è obbligatoria per i progetti relativi a:

1. Piani urbanistici attuativi;
2. Nelle Z.T.O. A e nelle Z.T.O. E1, E2 A SALVAGUARDIA AMBIENTALE: interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, restauro e loro varianti in corso d'opera, solo se incidono sui parametri urbanistici e/o volumetria e/o prevedano cambi di destinazione d'uso.
3. Progetti preliminari, definitivi di opere pubbliche redatti ai sensi della legge n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione degli interventi di manutenzione;

#### **Art. 40 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

La Commissione Comunale di edilizia è convocata dal Presidente con invito scritto secondo la legislazione vigente in materia.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica, tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.

Qualora siano trattati argomenti in cui si trovi comunque interessato uno dei componenti la commissione, questi deve assentarsi durante la discussione e non partecipare alla votazione. La osservanza di tale prescrizione deve essere verbalizzata.

I pareri sono espressi a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se per qualsiasi motivo la Commissione edilizia non dovesse esprimere il proprio parere sui procedimenti che le vengono sottoposti, se ne dà atto a verbale con indicazione dei motivi del rifiuto. Il Responsabile competente, salva ogni altra iniziativa, può egualmente adottare i provvedimenti di propria competenza, motivandoli adeguatamente.

I componenti elettivi che risultano assenti per tre volte consecutive senza valida giustificazione, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale che provvede alla loro sostituzione. I membri eletti in sostituzione di componenti cessati restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione. La Commissione ha facoltà di sentire durante le adunanze il richiedente che può farsi assistere dal proprio tecnico progettista per avere chiarimenti in merito ai progetti in esame. I soggetti non componenti non partecipano alla discussione successiva all'illustrazione, né alla votazione.

Il Presidente può incaricare uno dei membri della Commissione quale relatore su particolari progetti.

Su ciascuna domanda, subito dopo che la commissione ha espresso il proprio parere, il segretario annota in breve il parere stesso e appone su tutti gli atti tecnici la dicitura "Esaminato nella seduta del \_\_\_\_\_ della Commissione Urbanistico-Edilizia". Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di pareri discordi tra commissari, nel verbale della seduta deve essere riportata integralmente la eventuale relazione di minoranza, nel caso che la stessa lo ritenga necessario.

## **modifica integrale della “Parte IV: Commissione Edilizia” articoli, 38, 38bis, 39 e 40”**

### **TESTO MODIFICATO:**

#### **PARTE IV : COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

##### **Art. 38 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

1. la Commissione è composta da 4 (quattro) membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a una preferenza per ciascun Consigliere Comunale. Il provvedimento di nomina deve avere i contenuti di cui al punto 3 comma 2 seconda frase dell'allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti aventi i requisiti di cui al punto 3 comma 1 dell'Allegato A

alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

2. I componenti restano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di 5 (cinque) anni, ai sensi del punto 6 comma 1 dell'allegato A alla DGRV 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque

non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato come previsto dal comma 2 punto 6 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. I componenti nominati possono essere confermati una sola volta (punto 6 dell'allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015). I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.

4. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

5. Non possono essere nominati a fare parte della commissione (in conformità con quanto prescritto dal punto 4 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015 e secondo le disposizioni generali in tema di incompatibilità:

- coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) e i loro parenti e affini fino al 4° grado;
- i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare;
- parenti di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, membro di unione civile e/o di dichiarata convivenza, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa;

6. il segretario della Commissione è nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica settore urbanistica, tra gli addetti della medesima area del Comune.

7. Il Responsabile del Procedimento partecipa alla Commissione con funzioni di relatore, senza diritto di voto.

#### **Art. 39 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

1. la Commissione è convocata dal responsabile del procedimento tramite comunicazione trasmessa per via telematica con utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della seduta. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio presidente. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista e i funzionari del Comune, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione. La Commissione può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio (punto 5 commi 1, 3, 5 dell'Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015).

2. per la validità delle sedute della Commissione, devono intervenire il Presidente e almeno 2 (due) componenti. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la presidenza della commissione uno degli altri componenti a ciò delegato dal Presidente assente. I componenti non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti di parenti o affini fino al 4° grado, membri di unioni civili e/o di dichiarata convivenza.

3. I pareri della Commissione vengono espressi a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il parere del Presidente. I pareri devono essere sempre motivati. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all'ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio, il procedimento relativo all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, potrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.

4. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai Consiglieri comunali. Le relative spese da porre a carico di colui che presenta la pratica sono ricomprese nei Diritti di Segreteria alla voce "Procedimenti di natura paesaggistico ambientale".

Fino alla costituzione della nuova Commissione continua ad esercitare le relative funzioni la Commissione precedentemente nominata.

#### **Art. 40 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

1. le competenze della Commissione locale del Paesaggio sono quelle indicate nell'allegato A della DGRV 2037 del 23/12/2015 punto 2 "competenze"(ed eventuali successive modifiche e integrazioni), con le precisazioni/integrazioni indicate ai commi successivi del presente articolo.

2. Sono altresì indicate, a integrazione di quanto richiamato al precedente comma del presente articolo, le seguenti specificazioni/integrazioni in relazione alle competenze della Commissione locale del paesaggio:

- valutazione degli interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore di edifici ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- valutazione di piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
- valutazione degli interventi pubblici e/o d'interesse pubblico, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;

## **REGOLAMENTO EDILIZIO**

**modifica dei richiami e rimandi alla Commissione Edilizia riportati nel Regolamento Edilizio agli articoli:**

- 11 comma 4, 12 comma 5, 16 comma 2, 26 comma 2 e 3, 32 comma 2, 34 comma 2, 35 comma 3, 50 comma 4, 57 comma 1 e 2, 58 comma 1, 62 comma 8, 65 comma 9

### **Testo vigente:**

#### **-Art. 11 comma 4:**

4.E' facoltà del Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia, chiedere integrazioni degli elaborati e cioè relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, piani-volumetrie, modine, simulacri in sito,ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta il permesso di costruire o fatta la denuncia (oltre alla documentazione già eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento).

### **Testo modificato:**

#### **-Art. 11 comma 4:**

4.E' facoltà del Responsabile del Settore, chiedere integrazioni di elaborati e cioè relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, piani-volumetrie, modine, simulacri in sito,ecc., e comunque di ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesto il permesso di costruire o depositata la denuncia (oltre alla documentazione già eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento).

### **Testo vigente:**

#### **-Art. 12 comma 5:**

5.Se la domanda è regolare, viene sottoposta al parere della Commissione Edilizia e del Servizio sanitario competente dell'U.L.S.S. solo per gli interventi su ambienti soggetti alla frequenza dell'uomo o che rivestano una importanza igienico-sanitaria.

### **Testo modificato:**

#### **-Art. 12 comma 5:**

5.Se la domanda è regolare, viene sottoposta al parere del Servizio sanitario competente dell'U.L.S.S. solo per gli interventi su ambienti soggetti alla frequenza dell'uomo o che rivestano una importanza igienico-

sanitaria.

**Testo vigente:**

**-Art.16 comma 2:**

2. Il provvedimento del permesso di costruire o autorizzazione deve essere di norma redatto utilizzando appositi stampati o comunque deve consistere in un atto formale di quale risulti in modo non equivoco la decisione adottata (determinazione di rilasciare l'atto richiesto con indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori e la dizione "visto si approva" sugli elaborati, ecc.) dovendosi escludere che la semplice comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia, sia di per sé, assimilabile a permesso atipico.

**Testo modificato:**

**-Art.16 comma 2:**

2. Il provvedimento del permesso di costruire o autorizzazione deve essere di norma redatto utilizzando appositi stampati o comunque deve consistere in un atto formale di quale risulti in modo non equivoco la decisione adottata (determinazione di rilasciare l'atto richiesto con indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori e la dizione "visto si approva" sugli elaborati, ecc.) dovendosi escludere che la semplice comunicazione del parere favorevole sia di per sé, assimilabile a permesso atipico.

**Testo vigente:**

**-Art. 26 comma 2 e 3:**

2. Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Responsabile del Settore deve sentire la Commissione Edilizia ed eventualmente invitare l'interessato ad introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per regolarizzare la pratica, assegnando a tale fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.

3. Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Responsabile del Settore, sempre sentita la Commissione Edilizia e con provvedimento motivato, annulla direttamente, senza ulteriori formalità, il permesso o autorizzazione.

**Testo modificato:**

**-Art. 26 comma 2 e 3:**

2. Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Responsabile del Settore deve invitare l'interessato ad introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per regolarizzare la pratica, assegnando a tale fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.

3. Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Responsabile del Settore con provvedimento motivato, annulla direttamente, senza ulteriori formalità, il permesso o autorizzazione.

**Testo vigente:**

**-Art. 32 comma 2:**

2. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora per cause non dipendenti da volontà degli operatori si verificassero dei crolli non previsti, il Direttore dei Lavori deve sospendere ogni ulteriore intervento, salva la necessità di tutelare la incolumità pubblica o privata o per indifferibili esigenze tecniche, e presentare esauriente relazione al Sindaco in particolare sulle cause del crollo. Il Responsabile del Settore, sentita la C.E.O. , qualora ritenga involontario il crollo, può autorizzare la ripresa dei lavori e la ricostruzione ai sensi dell'Art. 76, U. C. L. R. 61/85 in conformità al progetto approvato impartendo eventuali nuove prescrizioni e modalità esecutive.

**Testo modificato:**

**-Art. 32 comma 2:**

2. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora per cause non dipendenti da volontà degli operatori si verificassero dei crolli non previsti, il Direttore dei Lavori deve sospendere ogni ulteriore intervento, salva la necessità di tutelare la incolumità pubblica o privata o per indifferibili esigenze tecniche, e presentare esauriente relazione al Sindaco in particolare sulle cause del crollo. Il Responsabile del Settore, qualora ritenga involontario il crollo, può autorizzare la ripresa dei lavori e la ricostruzione ai sensi dell'Art. 76, U. C. L. R. 61/85 in conformità al progetto approvato impartendo eventuali nuove prescrizioni e modalità esecutive.

**Testo vigente:**

**-Art. 34 comma 2:**

2. L'ordinanza di sospensione ha carattere cautelativo e provvisorio, deve essere conseguente ad irregolarità accertate che vanno indicate nel provvedimento stesso e non richiede il preventivo parere della Commissione Edilizia.

**Testo modificato:**

**-Art. 34 comma 2:**

2. L'ordinanza di sospensione ha carattere cautelativo e provvisorio, deve essere conseguente ad irregolarità accertate che vanno indicate nel provvedimento stesso.

**Testo vigente:**

**-Art. 35 comma 3:**

3. Quando le opere sono parzialmente difformi dal progetto approvato, e non è possibile la demolizione senza compromettere la parte regolare, il Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia, notifica agli interessati la diffida a demolire e, decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida a demolire, adotta direttamente i provvedimenti necessari per applicare la sanzione pecuniaria.

**Testo modificato:**

**-Art. 35 comma 3:**

3. Quando le opere sono parzialmente difformi dal progetto approvato, e non è possibile la demolizione senza compromettere la parte regolare, il Responsabile del Settore notifica agli interessati la diffida a demolire e, decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida a demolire, adotta direttamente i provvedimenti necessari per applicare la sanzione pecuniaria.

**Testo vigente:**

**-Art. 50 comma 4:**

4. Nel caso in cui si ravvisi la palese intenzione di realizzare fabbricati o parti di essi destinati, in relazione ai parametri di cui sopra, ad essere effettivamente utilizzati per usi diversi da quelli richiesti, il Responsabile del Settore, su conforme parere della Commissione Edilizia, è tenuto a rigettare l'istanza di permesso di costruire invitando il richiedente ad adeguare i criteri di progettazione a quanto stabilito nel precedente periodo.

**Testo modificato:**

**-Art. 50 comma 4:**

4. Nel caso in cui si ravvisi la palese intenzione di realizzare fabbricati o parti di essi destinati, in relazione ai parametri di cui sopra, ad essere effettivamente utilizzati per usi diversi da quelli richiesti, il Responsabile del Settore è tenuto a rigettare l'istanza di permesso di costruire invitando il richiedente ad adeguare i criteri di progettazione a quanto stabilito nel precedente periodo.

**Testo vigente:**

**-Art. 57 comma 1 e 2:**

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale scopo il Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, etc.) e la rimozione o la riduzione delle dimensioni di elementi (gazebi, pompeiane, pergolati, pompeiane, pensiline, scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali o sovradimensionate rispetto alla loro effettiva funzione, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, al fine di conseguire soluzioni più corrette.

2. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

**Testo modificato:**

**-Art. 57 comma 1 e 2:**

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tale scopo il Responsabile del Settore ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione



di opere (intonacature, tinteggiature, etc. ) e la rimozione o la riduzione delle dimensioni di elementi (gazebi, pompeiane, pergolati, pompeiane, pensiline, scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, etc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali o sovradimensionate rispetto alla loro effettiva funzione, anche se preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, al fine di conseguire soluzioni più corrette.

2. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

**Testo vigente:**

**-Art. 58 comma 1**

1. Gli spazi scoperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale fine il Responsabile del Settore, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre:

- la manutenzione e la conservazione del verde, delle siepi, etc. ;
- la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per l'igiene o per la pubblica incolumità;
- la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

**Testo modificato:**

**-Art. 58 comma 1**

1. Gli spazi scoperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale fine il Responsabile del Settore ha la facoltà di imporre:

- la manutenzione e la conservazione del verde, delle siepi, etc. ;
- la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per l'igiene o per la pubblica incolumità;
- la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

**Testo vigente:**

**-Art. 62 comma 8:**

8. Misure inferiori possono essere ammesse nel recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o ambientale previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

**Testo modificato:**

**-Art. 62 comma 8:**

8. Misure inferiori possono essere ammesse nel recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o ambientale.

**Testo vigente:**

**-Art. 65 comma 9**

5. Per particolari motivi di carattere tecnico-funzionale il Responsabile del Settore, sentita la C.E., può autorizzare materiali e modalità esecutive diversi da quelli previsti in via generale. Può altresì vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

9. Il progetto di recinzione deve prevedere l'ubicazione del cancello pedonale e dell'accesso carraio. E' obbligatorio, per tutte le nuove recinzioni nonché nella modifica degli accessi carrai esistenti, prevedere un'area di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. A tale scopo, è prescritto che l'accesso carraio sia arretrato di almeno mt 5.00 dal ciglio stradale. E' consentito derogare a tale disposizione, previa richiesta da inoltrare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione edilizia e da sottoporre all'esame da parte della Commissione Edilizia, solamente qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- la situazione dei luoghi e la presenza di edifici all'interno del lotto realizzati prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, determina un'oggettiva impossibilità ad eseguire l'arretramento del cancello carraio;
- la strada antistante il cancello carraio deve essere senza uscita od avere un limitato traffico veicolare;
- il cancello deve essere dotato di un sistema per l'apertura automatizzata.

E', inoltre, consentito derogare dalla presente disposizione, qualora il progetto delle recinzioni e degli accessi carrai sia valutato complessivamente e disciplinato nelle N.T.A. in sede di stesura di un piano urbanistico attuativo.

**Testo modificato:**

**-Art. 65 comma 9**

5. Per particolari motivi di carattere tecnico-funzionale il Responsabile del Settore può autorizzare materiali e modalità esecutive diversi da quelli previsti in via generale. Può altresì vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

9. Il progetto di recinzione deve prevedere l'ubicazione del cancello pedonale e dell'accesso carraio. E' obbligatorio, per tutte le nuove recinzioni nonché nella modifica degli accessi carrai esistenti, prevedere un'area di sosta, fuori dalla sede stradale, che consenta la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. A tale scopo, è prescritto che l'accesso carraio sia arretrato di almeno mt 5.00 dal ciglio stradale. E' consentito derogare a tale disposizione, previa richiesta da inoltrare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione edilizia solamente qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- la situazione dei luoghi e la presenza di edifici all'interno del lotto realizzati prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, determina un'oggettiva impossibilità ad eseguire l'arretramento del cancello

carraio;

- la strada antistante il cancello carraio deve essere senza uscita od avere un limitato traffico veicolare;
- il cancello deve essere dotato di un sistema per l'apertura automatizzata.

E', inoltre, consentito derogare dalla presente disposizione, qualora il progetto delle recinzioni e degli accessi carrai sia valutato complessivamente e disciplinato nelle N.T.A. in sede di stesura di un piano urbanistico attuativo.